

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

Nn. 278-758-1082-1330-A

RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE CASADEI MONTI)

Comunicata alla Presidenza il 3 aprile 1995

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Norme sul conflitto di interessi (278)

d'iniziativa dei senatori PASQUINO, SALVI, CAVAZZUTI,
PELEGRINO, BARBIERI, DE GUIDI, GUERZONI, SMURAGLIA,
BUCCIARELLI, FORCIERI, MIGONE, BERTONI, STAJANO,
BETTONI BRANDANI, PETRUCCI, BRATINA, ANGELONI,
D'ALESSANDRO PRISCO, VILLONE, PAROLA, BRUNO GANERI, DI
BELLA, BORRONI, MORANDO, VIGEVANI, GIOVANELLI,
BAGNOLI, RUSSO, DANIELE GALDI, LARIZZA, SCIVOLETTO,
BONAVITA, CASADEI MONTI, DE LUCA, PIETRA LENZI,
ROGNONI, SCAGLIOSO, BISCARDI, FALOMI, VALLETTA,
CARPINELLI, SALVATO, SELLITTI, RONCHI, MARCHETTI,
CAPONI, DIONISI, BERGONZI, ALÒ, CARCARINO, CARPI, CRIPPA,
CUFFARO, FAGNI, FISCHETTI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE,
ROSSI, SERRI, TRIPODI, ROCCHI, PELELLA, DEBENEDETTI,
GIURICKOVICH e TAPPARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 1994

Norme in materia di conflitto di interesse (758)

d'iniziativa del senatore PASSIGLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 1994

Disciplina in materia di conflitto di interessi (1082)

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 NOVEMBRE 1994

Norme sui conflitti di interesse in incarichi di Governo
e parlamentari (1330)

**d'iniziativa dei senatori TABLADINI, REGIS, COPERCINI,
CAVITELLI, PODESTÀ, BOSO, BRIGANDÌ, SERENA e SERRA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 1995

INDICE

Relazione	Pag.	4
Parere della 5ª Commissione permanente	»	8
Disegni di legge:		
- testo proposto dalla Commissione	»	9
- n. 278, d'iniziativa dei senatori Pasquino ed altri	»	19
- n. 758, d'iniziativa del senatore Passigli	»	20
- n. 1082, d'iniziativa del Governo	»	22
- n. 1330, d'iniziativa dei senatori Tabladini ed altri ..	»	26

ONOREVOLI SENATORI. - Il testo proposto dalla Commissione affari costituzionali recepisce le indicazioni contenute nei disegni di legge nn. 278, 758, 1082 e 1330, e tiene conto anche del disegno di legge costituzionale presentato dai senatori Mancino ed altri (atto Senato n. 984), pur non proponendo modifiche alla Costituzione, una soluzione normativa che non si è ritenuto di poter perseguire in ragione della urgente necessità di intervenire in materia.

Sono noti i fatti che hanno imposto il tema del conflitto di interessi e il dibattito politico e istituzionale che ne è seguito. Lo stesso disegno di legge del Governo Berlusconi riconosce l'esistenza del problema e la sua importanza, tanto che in proposito non rimane che rinviare a tali eventi e dibattiti. La normativa proposta intende, in primo luogo, riunire e aggiornare i casi di incompatibilità già previsti dall'ordinamento vigente per i titolari di cariche di Governo, dispersi in diverse leggi, anche nel proposito di pervenire, per ciascuno di essi, a una definizione tipica delle rispettive fattispecie. In secondo luogo, il testo individua altre situazioni, tali da suscitare possibili conflitti di interessi, e propone una disciplina idonea a prevenire le conseguenti situazioni critiche: in particolare, il caso del controllo da parte dei titolari di cariche di Governo di imprese rilevanti per i mercati nazionali e il caso della proprietà di valori mobiliari.

L'istituto dell'incompatibilità è inteso nel significato tradizionalmente recepito dall'ordinamento, di situazione che di per sé non impedisce l'accesso alla carica ma pone il candidato nell'obbligo di scegliere fra la rinuncia e l'accettazione condizionata da determinati obblighi. Così, nel caso di funzioni pubbliche, rapporti di lavoro dipendente e incarichi direttivi in enti pubblici e imprese, il candidato che intende ac-

ettare la carica di Governo deve sospendere le corrispondenti attività, nelle forme dell'aspettativa e della cessazione *ex lege* dall'incarico.

Nel caso di controllo di imprese, di proprietà di patrimoni liquidi e di valori mobiliari, il candidato che accetta la carica deve assoggettarsi ai regimi obbligatori dell'amministrazione fiduciaria e, nei casi più critici, dell'alienazione. Quale forma di efficace controllo del patrimonio del titolare, si è adottata e adattata la figura dell'amministrazione fiduciaria «invisibile», di origine nordamericana (*blind trust*), già proposta nei disegni di legge del Governo, nonché del senatore Passigli e dei senatori Tabladini ed altri. Essa trova applicazione in riferimento ai patrimoni (liquidi e mobiliari), che complessivamente eccedono il valore di dieci miliardi di lire.

Nei casi più rilevanti, in cui l'entità economica del patrimonio (oltre il cinque per cento del capitale sociale) rende difficile la realizzazione di una amministrazione fiduciaria «invisibile», si è prevista, esclusivamente per le imprese considerate critiche in ragione dei settori economici e della rilevanza nei mercati, l'alienazione obbligatoria dei valori mobiliari, ancorchè con una procedura particolarmente garantista. Anche questo istituto trova riscontro in altri ordinamenti, come quelli della Spagna e degli Stati Uniti d'America.

La normativa proposta impone al titolare della carica di Governo una dichiarazione tempestiva delle situazioni di incompatibilità, al fine di garantire la trasparenza nei rapporti istituzionali e di evitare, ove possibile, che la questione di incompatibilità insorga dopo l'insediamento e l'avvio dell'attività del Governo e che si producano gli squilibri politici conseguenti.

Le disposizioni del testo si applicano a figure tipiche di titolari di cariche di Go-

verno, individuate ai soli effetti della disciplina in questione (articolo 1): vi si comprendono, oltre che i componenti del Governo in senso stretto, ai sensi dell'articolo 92 della Costituzione, anche i Sottosegretari e i Commissari straordinari previsti dalla legge n. 400 del 1988.

L'articolo 2 determina una serie di incompatibilità con impieghi e funzioni pubbliche non elettive, già previste in larga parte nell'ordinamento vigente. Le disposizioni innovative riguardano la decadenza da incarichi di responsabilità direttiva o di controllo in enti pubblici o imprese. Le incompatibilità operano dal giorno del giuramento e per le cariche direttive in enti o imprese è prevista, in caso di inottemperanza, una pronuncia declaratoria della Corte d'appello, adottata nella forma dei procedimenti in camera di consiglio.

Con l'articolo 3 sono individuate le imprese ai titolari delle quali, per la rilevanza nei mercati nazionali di alcuni settori critici, si applicano le norme (disposte dal successivo articolo 6) concernenti l'alienazione obbligatoria dei relativi titoli mobiliari.

I settori economici sono predeterminati *ex lege* in ragione della loro natura strategica o anche del carattere critico delle relative attività d'impresa per la formazione dell'opinione pubblica o per l'inerenza a fondamentali funzioni pubbliche.

Quanto all'individuazione in concreto delle imprese *de quibus*, essa è demandata all'Autorità *antitrust*, che vi provvede in base a criteri e parametri già utilizzati, in applicazione della legge sulla concorrenza (n. 287 del 1990), per la qualificazione delle posizioni dominanti nel mercato.

L'accertamento compiuto dall'Autorità *antitrust* è impugnabile in sede giurisdizionale amministrativa.

Lo stesso articolo 3 stabilisce, al comma 2, una presunzione di rilevanza critica per le imprese concessionarie delle attività attinenti alla radiodiffusione in ambito nazionale e su reti locali, le imprese editrici di quotidiani e periodici a significativa diffusione, le imprese concessionarie della riscossione di imposte statali.

Le imprese di cui si tratta sono quelle controllate dai titolari di cariche di Governo: la nozione di controllo è desunta dal codice civile (articolo 2359) e dalla legge sulla concorrenza (n. 287 del 1990, articolo 7). Viene in rilievo, al riguardo, anche l'interposizione di persona, da escludere per gli acquisti anteriori a una certa data, e tuttavia da accertare caso per caso per gli acquisti successivi.

Quanto alla forma di controllo non proprietario, di cui al citato articolo 7 della legge sulla concorrenza, i relativi contratti (o gli altri atti) successivi all'assunzione della carica di Governo, sono colpiti da sanzione di nullità (comma 7 dell'articolo 3).

L'articolo 4 prescrive, per il titolare della carica di Governo, un onere di comunicazione delle situazioni di incompatibilità previste nell'articolo 2: la dichiarazione è rivolta al titolare del potere di nomina per ciascuna delle figure interessate.

Un ulteriore onere di comunicazione è previsto per le attività imprenditoriali controllate: in questo caso destinatari della dichiarazione sono anche l'Autorità *antitrust* e la CONSOB, in ragione delle rispettive competenze in materia.

L'articolo 5 disciplina l'amministrazione fiduciaria dei valori mobiliari posseduti dai titolari di cariche di Governo.

Si prevede l'obbligo di conferimento in amministrazione fiduciaria delle liquidità e dei valori mobiliari quotati in qualsiasi mercato, per la parte che complessivamente eccede la somma di lire dieci miliardi; sono considerati anche i valori e le liquidità posseduti per interposta persona.

Per i valori non quotati, è prescritta l'istanza di ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia, salvo il diritto di recesso di eventuali altri soci.

Il *trustee* (fiduciario) è una delle società autorizzate ai sensi della legge n. 1966 del 1939; esso può avvalersi di società iscritte nell'albo di cui all'articolo 3 della legge n. 1 del 1991, per le operazioni a queste riservate dalla normativa vigente. Il fiduciario, scelto dall'interessato, può essere da questi revocato solo per giusta causa, concorde il

collegio dei garanti, con l'obbligo di conferire contestualmente il mandato ad altra società autorizzata.

L'amministrazione fiduciaria dura quanto la carica di Governo e impone una serie di obblighi e di limiti al *trustee* che, nella propria autonomia gestionale, deve seguire una regola generale di diligenza e di correttezza, nell'interesse del patrimonio amministrato.

I vincoli più significativi consistono nell'impedimento a comunicare all'interessato la natura e l'entità degli investimenti e dei disinvestimenti, ciò che determina la «invisibilità» della gestione, e nel divieto di acquisire il controllo di imprese critiche ai sensi dell'articolo 3.

Il fiduciario, inoltre, non può riacquistare i valori alienati in applicazione dell'articolo 6 (alienazione obbligatoria di valori inerenti le imprese critiche di cui all'articolo 3).

Ha un obbligo di rendiconto periodico verso il collegio dei garanti, al quale sono demandate specifiche funzioni ai sensi del comma 2 dell'articolo 5. Si prevede anche la definizione di appositi modelli contrattuali, da adottare con decreto del Ministro dell'industria in conformità alla specifica disciplina in questione. All'attività del fiduciario, come si è accennato, presiede un collegio di tre garanti, di cui due nominati dalla CONSOB e uno dall'Autorità *antitrust*, che devono parimenti osservare il divieto di comunicare all'interessato le operazioni finanziarie inerenti al patrimonio amministrato. L'interessato, peraltro, può apprendere dai garanti, ogni sessanta giorni, il risultato economico complessivo dell'amministrazione fiduciaria, ricevendo il reddito del suo patrimonio.

Quanto al capitale conferito, se ne possono sottrarre quote non superiori, nel complesso, a un miliardo di lire e se ne può disporre, anche oltre tale limite, esclusivamente per atti di liberalità e per investimenti non mobiliari.

Il comma 3 dell'articolo 5 reca un meccanismo di adeguamento automatico di tutti i valori monetari in questione.

All'eventuale inerzia nel conferire il mandato si sopperisce con l'intervento officioso del collegio dei garanti.

I commi 5, 6 e 7 del medesimo articolo 5 comportano sanzioni per la violazione delle norme dianzi illustrate: la rivelazione di notizie sul patrimonio amministrato è colpita con la revoca immediata dell'incarico sia per il fiduciario che per i garanti, oltre che con una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata all'entità delle operazioni.

Il collegio dei garanti, inoltre, ha un generale potere di vigilanza sul comportamento del fiduciario, al quale può ingiungere la desistenza da atti illegittimi, intimando la rimozione degli effetti e revocando, in caso di violazioni gravi o reiterate, lo stesso mandato fiduciario.

Si prevede, infine, la nullità dei contratti e degli altri atti contrastanti la disciplina dell'amministrazione fiduciaria.

Con l'articolo 6 si propone una disciplina diretta a rimuovere le situazioni di conflitto di interessi, derivanti dal controllo di imprese rilevanti ai sensi dell'articolo 3, fondata sulla alienazione obbligatoria, assistita da speciali garanzie, dei valori mobiliari eccedenti un limite minimo (cinque per cento del capitale sociale).

L'alienazione obbligatoria postula la possibilità di quotazione nei mercati finanziari dei valori non quotati, ai sensi dell'articolo 5, e comporta l'amministrazione fiduciaria fino alla conclusione dell'operazione di vendita (comma 2).

Il termine per l'avvio dell'operazione è fissato, caso per caso, dall'Autorità *antitrust*, che lo comunica alla CONSOB.

Per la procedura di alienazione vi è l'affidamento da parte della CONSOB a tre banche o istituzioni finanziarie, di cui almeno una straniera, dell'incarico di stimare i valori che ne formano oggetto (entro trenta giorni dal termine iniziale, fissato dall'Autorità *antitrust*).

Entro 120 giorni, prorogabili della metà, dall'accettazione dell'incarico, i tre soggetti in questione formulano un'offerta pubblica di vendita, tale da realizzare proventi non inferiori alla stima, eventualmente organizzando un consorzio di garanzia.

Sono conferiti in amministrazione fiduciaria i proventi della vendita (per gli importi complessivamente eccedenti i cinque

miliardi di lire), così come i valori che non risultano venduti.

L'articolo 7 riguarda i collegi dei garanti, di cui si già riferito, per i quali si prevede il divieto di partecipazione a più di un organismo e la retribuzione a carico del bilancio dello Stato, la cui copertura finanziaria è prevista dall'articolo 10.

Con l'articolo 8 si integrano e si precisano i poteri conferiti alla CONSOB e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con particolare riguardo, quanto alla prima, alla vigilanza sul corretto svolgimento del rapporto fiduciario di cui all'articolo 5 e dei compiti affidati ai collegi dei garanti.

Si dispone, inoltre, che tali autorità, oltre che dei consueti poteri di indagine, possano avvalersi della collaborazione, anche informativa, di tutte le pubbliche amministrazioni.

Ove si riscontrino, da parte delle medesime autorità, situazioni di conflitto di interessi non dichiarate nei termini stabiliti dall'articolo 4, a tale accertamento segue l'applicazione delle norme sull'amministrazione fiduciaria (articolo 5) e sulla alienazione obbligatoria (articolo 6).

Dell'inadempienza, inoltre, sono informati gli organi competenti per eventuali

imputazioni di responsabilità politico-istituzionale e conseguenti rimedi (mozione di sfiducia, anche individuale; revoca dell'incarico).

L'articolo 9 impone e regola l'obbligo di astensione, per i titolari di cariche di Governo, in ordine al voto su deliberazioni o all'adozione di atti, nei quali abbiano un interesse proprio. Si prevede lo stesso obbligo quando l'interesse, noto al titolare della carica, sia proprio di persone con le quali questi abbia relazioni o rapporti significativi (coniugio, convivenza, parentela entro il secondo grado).

Per la sostituzione degli astenuti prevede un apposito regolamento e per gli atti amministrativi viziati dall'inosservanza dell'obbligo di astensione è previsto il rimedio giurisdizionale dell'impugnazione per violazione di legge.

L'articolo 10 reca la copertura finanziaria per la remunerazione dei garanti.

L'articolo 11 prevede l'immediata entrata in vigore della legge e il differimento, in sede di prima applicazione, del termine per le dichiarazioni prescritte dall'articolo 4.

CASADEI MONTI, *relatore*

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul testo unificato proposto dalla Commissione di merito per i disegni di legge nn. 278, 758, 1082 e 1330

(Estensore: MANTOVANI)

8 marzo 1995

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato dei disegni di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che al comma 2 dell'articolo 7 sia precisato che l'onere a carico del bilancio dello Stato rimane comunque nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 10, comma 1.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. Agli effetti della presente legge per titolari delle cariche di Governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Sottosegretari di Stato, nonchè i Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 2.

(Incompatibilità con funzioni pubbliche, rapporti di lavoro dipendente, incarichi direttivi in enti pubblici e imprese)

1. È incompatibile con le cariche di Governo ogni impiego pubblico o privato nonchè l'esercizio di altre funzioni pubbliche non elettive.

2. I dipendenti pubblici e privati che assumono cariche di Governo sono collocati in aspettativa con decorrenza dal giorno del giuramento senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l'aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti. Al termine del collocamento in aspettativa, i dipendenti pubblici hanno diritto a rientrare, salvo diversa volontaria determinazione, nell'esercizio delle medesime funzioni già espletate e nella medesima sede di lavoro; hanno altresì diritto a ricoprire i medesimi incarichi già in precedenza loro

conferiti per effetto del loro *status* di dipendenti pubblici.

3. I titolari delle cariche di Governo non possono esercitare, in enti pubblici e in imprese, funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, nè analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere, per tali enti ed imprese, incarichi di consulenza e incarichi arbitrari di qualsiasi natura. Essi cessano dai predetti incarichi a decorrere dal giorno del giuramento e non possono, per la durata della carica di Governo, percepire alcuna forma di retribuzione nè fruire di alcun vantaggio che vi sono connessi.

4. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al comma 3, vi provvede d'ufficio la Corte d'appello competente per territorio in ragione della sede dell'ente o dell'impresa. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, in materia di procedimenti in camera di consiglio.

Art. 3.

(Incompatibilità con il controllo di imprese rilevanti)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano ai titolari di cariche di Governo che hanno, anche per interposta persona, il controllo di imprese in grado di influenzare in modo determinante l'andamento del mercato nazionale, o di una sua parte rilevante, nei seguenti settori:

- a) difesa, energia, telecomunicazioni e informatica;
- b) servizi erogati in regime di concessione;
- c) credito, finanza e assicurazioni;
- d) opere pubbliche e lavori pubblici;
- e) pubblicità commerciale;
- f) industrie automobilistiche e collegate.

2. Sono comunque soggetti all'applicazione dell'articolo 6 i titolari di cariche di Governo che hanno, anche per interposta persona, il controllo delle seguenti imprese:

a) concessionarie private della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale, o esercenti reti locali, ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

b) editrici di testate quotidiane con diffusione in tutte le regioni, o nelle aree interregionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonché di agenzie di stampa a diffusione nazionale, ai sensi dell'articolo 27, secondo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416;

c) editrici di periodici plurisettimanali, settimanali e quindicinali, con diffusione nazionale;

d) concessionarie della riscossione di imposte statali, o comunque operanti in tale attività.

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita con la legge 10 ottobre 1990, n. 287, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, la Banca d'Italia, la CONSOB, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria e l'ISVAP, accerta se le imprese controllate dai titolari delle cariche di Governo sono rilevanti ai sensi del comma 1, secondo i seguenti criteri:

a) struttura e situazione competitiva dei mercati di riferimento;

b) andamento della domanda e dell'offerta dei prodotti o servizi in questione;

c) possibilità di scelta, da parte delle imprese interessate, dei fornitori e degli utilizzatori;

d) esistenza di barriere all'entrata sul mercato di imprese concorrenti;

e) consistenza del fatturato e dell'attivo dello stato patrimoniale dell'impresa e, per le compagnie di assicurazione, del valore dei premi incassati.

4. I ricorsi avverso l'accertamento di cui al comma 3, devono essere proposti davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio in sede di giurisdizione esclusiva.

5. Ai sensi del comma 1 non si considerano appartenenti al titolare di cariche di Governo, neanche per interposta persona, le quote societarie e i valori mobiliari acqui-

stati dal coniuge e dai parenti fino al terzo grado in data antecedente all'anno che precede le elezioni politiche, se il titolare della carica di Governo è parlamentare, oppure in data antecedente ai trenta giorni che precedono la nomina, se non è parlamentare.

6. Ai sensi del comma 1, si ha controllo di una impresa quando sussistono le condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile e all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

7. Sono nulli ad ogni effetto i contratti e gli altri atti, realizzati dopo la data del giuramento, che determinano, in favore dei titolari delle cariche di Governo, le condizioni di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in riferimento alle imprese di cui al presente articolo.

Art. 4.

(Dichiarazione degli incarichi e del patrimonio)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dichiarano al Presidente della Repubblica, entro cinque giorni dal giuramento, le funzioni, gli impieghi, le cariche e le attività esercitati, di cui all'articolo 2. La stessa dichiarazione è resa al Presidente del Consiglio dei ministri, nel medesimo termine, da parte dei Sottosegretari di Stato e dei Commissari straordinari di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Entro quaranta giorni dal giuramento, i titolari di cariche di Governo dichiarano, ai sensi del comma 1, nonchè all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla CONSOB, le attività imprenditoriali controllate ai sensi dell'articolo 3. Dichiarano inoltre i valori mobiliari posseduti, di cui all'articolo 5, fornendone dettagliata descrizione, indicando le società alle quali hanno affidato l'amministrazione ai sensi medesimo articolo 5 e depositando copia del contratto di mandato.

3. Per le situazioni di cui agli articoli 2 e 3 che si realizzano dopo la nomina alla carica di Governo, i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono dal momento in cui si verificano le situazioni medesime.

Art. 5.

(Amministrazione fiduciaria di valori mobiliari)

1. Entro trenta giorni dal giuramento, i titolari delle cariche di Governo conferiscono in amministrazione a società fiduciarie autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, le liquidità e i valori mobiliari quotati in qualsiasi mercato, per la parte che complessivamente eccede la somma di lire dieci miliardi che essi possiedono anche per interposta persona. Per i valori non quotati, i rispettivi titolari devono presentare, nel termine di cinque giorni dal giuramento, istanza di ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia, fatto salvo il diritto di recesso di eventuali altri soci. Il fiduciario può avvalersi delle società iscritte nell'albo tenuto dalla CONSOB, a norma dell'articolo 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, per le operazioni a queste riservate dalla legislazione vigente. La durata del mandato fiduciario è pari a quella dell'incarico di Governo e il costo è a carico del patrimonio amministrato. Durante il mandato, il fiduciario ha piena autonomia di gestione, con l'obbligo di comportarsi con diligenza e correttezza, nell'interesse del patrimonio amministrato, e fornisce al collegio dei garanti di cui all'articolo 7 il rendiconto trimestrale del suo operato. Non può comunicare al mandante la natura degli investimenti e dei disinvestimenti effettuati, acquisire il controllo di imprese di cui all'articolo 3, nè riacquistare i valori alienati ai sensi dell'articolo 6. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono adottati i modelli contrattuali conformi alla disciplina recata nel presente articolo.

2. I titolari delle cariche di Governo non possono avere alcun contatto con il fiduciario, se non per il tramite del collegio dei garanti di cui all'articolo 7, ai quali è vietato di comunicare loro la natura e l'entità degli investimenti e dei disinvestimenti operati

dal fiduciario. I predetti titolari hanno tuttavia diritto di conoscere dai garanti, ogni sessanta giorni, il risultato economico complessivo della amministrazione fiduciaria, ricevendo il reddito del loro patrimonio, e possono revocare per giusta causa il mandato di amministrazione, con l'assenso del collegio dei garanti, affidandolo contestualmente ad altra società fiduciaria. Essi possono ricevere in denaro quote del capitale conferito in misura non superiore a lire un miliardo annuo. Possono disporre del capitale conferito esclusivamente per atti di liberalità e per investimenti non mobiliari.

3. Le somme e i valori indicati nei commi 1 e 2 sono incrementati ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo.

4. Se il titolare della carica di Governo non conferisce il mandato entro il termine di cui al comma 1, vi provvede d'ufficio il collegio dei garanti di cui all'articolo 7.

5. Il fiduciario e i garanti sono immediatamente revocati se informano il titolare della carica di Governo, anche per interposta persona, sulla natura degli investimenti e disinvestimenti operati. La CONSOB adotta i provvedimenti di revoca e applica loro una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra il 10 e il 30 per cento del valore delle operazioni illecitamente rivelate.

6. Il collegio dei garanti di cui all'articolo 7, in caso di altre violazioni degli obblighi assunti dal fiduciario, lo diffida a desistere e a rimuoverne gli effetti, disponendo la revoca del mandato in caso di violazioni gravi o reiterate.

7. I contratti e gli altri atti compiuti dal fiduciario in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono nulli a ogni effetto.

Art. 6.

(Alienazione di valori mobiliari)

1. I titolari delle cariche di Governo devono alienare i valori mobiliari che possie-

dono, anche per interposta persona, nelle imprese di cui all'articolo 3, per la parte eccedente il cinque per cento del capitale sociale.

2. Per il tempo necessario a concludere l'alienazione, i valori di cui al comma 1 sono mantenuti in amministrazione fiduciaria ai sensi dell'articolo 5.

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato stabilisce, comunicandolo alla CONSOB, il termine entro il quale i titolari delle cariche di Governo avviano le procedure di alienazione ai sensi del comma 1, depositando copia dei relativi contratti presso la medesima Autorità e la CONSOB.

4. L'alienazione dei valori di cui al comma 1 è realizzata secondo la seguente procedura:

a) entro trenta giorni dal termine fissato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del comma 3, la CONSOB incarica tre banche o istituzioni finanziarie, di cui almeno una straniera, di stimare i valori oggetto dell'alienazione;

b) entro centoventi giorni dall'accettazione, gli incaricati provvedono a formulare un'offerta pubblica di vendita dei valori, tale da realizzare proventi non inferiori alla stima di cui alla lettera *a)*, eventualmente organizzando un consorzio di garanzia;

c) i proventi della vendita, al netto delle commissioni dovute per la procedura di cui alle lettere *a)* e *b)*, sono amministrati secondo il disposto dell'articolo 5, per gli importi complessivamente eccedenti i cinque miliardi di lire;

d) su richiesta delle banche o istituzioni finanziarie di cui alla lettera *a)*, la CONSOB può prorogare, per non più di sessanta giorni, il termine di cui alla lettera *b)*.

5. I valori che non risultano venduti al termine della procedura di cui al comma 4, rimangono in amministrazione fiduciaria, disposta ai sensi dell'articolo 5.

Art. 7.

(Collegi dei garanti)

1. Le funzioni di garanzia previste nell'articolo 5 sono svolte, per ciascuna delle amministrazioni fiduciarie di cui al medesimo articolo 5, da un collegio costituito da tre garanti, di cui due nominati dalla CONSOB e uno dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, avuto riguardo alla specificità del patrimonio dichiarato.

2. Nessuno può far parte di più di un collegio. La misura dei compensi da corrispondere ai garanti è stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed il relativo onere è posto a carico del bilancio dello Stato, nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 10, comma 1.

Art. 8.

(Poteri di vigilanza, indagine e accertamento)

1. La CONSOB esercita la vigilanza sul corretto svolgimento del rapporto fiduciario di cui all'articolo 5 e dei compiti affidati ai collegi dei garanti di cui all'articolo 7.

2. Per l'esercizio delle rispettive competenze ai sensi della presente legge, la CONSOB e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si avvalgono dei poteri di indagine loro attribuiti dalla legislazione vigente. Le pubbliche amministrazioni forniscono le informazioni e la collaborazione richiesti dalle predette autorità.

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e la CONSOB, ove accertino, nell'esercizio delle proprie funzioni, la sussistenza di situazioni non dichiarate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ne informano immediatamente l'interessato. Si applicano di conseguenza le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6.

4. Delle situazioni accertate ai sensi del comma 3, le autorità ivi indicate danno comunicazione:

a) alle Camere del Parlamento, se riguardano il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri;

b) al Presidente del Consiglio dei ministri, se riguardano i Sottosegretari di Stato e i Commissari straordinari di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 9.

(Obbligo di astensione)

1. I titolari delle cariche di Governo hanno l'obbligo di astenersi dal voto sulle deliberazioni del Consiglio dei ministri e dei Comitati di cui all'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dall'adottare gli atti di rispettiva competenza quando essi possono coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi propri per quanto di loro conoscenza. Lo stesso obbligo deve essere osservato in caso di interessi, noti al titolare della carica, propri del coniuge, di persone conviventi e dei parenti entro il secondo grado.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio di Stato, sono determinate le competenze in via sostitutiva di ciascun titolare delle cariche di Governo, in caso di applicazione dell'obbligo di astensione di cui al comma 1.

3. Sull'astensione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio dei ministri decide il Consiglio medesimo, su quella del Ministro e dei Commissari straordinari decide il Presidente del Consiglio dei ministri, sull'astensione del Sottosegretario decide il Ministro.

4. Gli atti amministrativi adottati senza osservare il dovere di astensione prescritto dal comma 1, sono impugnabili per violazione di legge.

Art. 10.

(Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dall'articolo 7, comma 2, valutato in lire seicento milioni

per l'anno 1995 e in lire seicento milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

(Entrata in vigore e disposizione transitoria)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le disposizioni sui termini per le dichiarazioni di cui all'articolo 4 si applicano dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 278

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PASQUINO ED ALTRI

Art. 1.

1. Non può ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, o di ministro o di sottosegretario di Stato chi abbia la rappresentanza legale o faccia parte di organi di amministrazione, ovvero detenga, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il controllo di imprese la cui attività si svolga in regime di concessione da parte dell'Amministrazione dello Stato o di enti soggetti al controllo dello Stato, o prevalentemente mediante la conclusione di contratti con la predetta Amministrazione o i predetti enti.

DISEGNO DI LEGGE N. 758

D'INIZIATIVA DEL SENATORE PASSIGLI

Art. 1.

1. Il Presidente del Consiglio e gli altri membri del Governo devono, entro trenta giorni dall'assunzione della carica, ed a pena di decadenza dalla medesima, assoggettare il loro patrimonio, nonchè quei beni nel patrimonio del coniuge e dei parenti entro il terzo grado di cui abbiano a qualsiasi titolo la disponibilità, al regime previsto dalla presente legge, dando dettagliata comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) dei beni di cui sopra.

Art. 2.

1. Si considera appartenere al patrimonio dei soggetti di cui all'articolo 1 qualsiasi bene a qualsiasi titolo da essi trasferito nei cinque anni precedenti al coniuge o a parenti entro il terzo grado, oppure ad entità giuridiche italiane o straniere in cui essi abbiano direttamente o indirettamente una partecipazione o un interesse pari o superiore al dieci per cento o di cui siano soci accomandatari o comunque amministratori.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai beni detenuti per il tramite di intestazioni fiduciarie.

Art. 3.

1. I soggetti di cui all'articolo 1 devono conferire in gestione fiduciaria la liquidità e i valori mobiliari quotati in qualsivoglia mercato complessivamente eccedenti la somma di lire un miliardo, dando mandato ad uno o più soggetti autorizzati dal Ministero dell'industria, commercio e artigia-

nato ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966. La durata del mandato è pari a quella dell'incarico di Governo. Il suo costo è a carico del patrimonio amministrato. Durante tutta la durata del mandato il fiduciario ha piena discrezionalità nella gestione del patrimonio conferito, con il solo obbligo di fornire ai garanti di cui all'articolo 7 un rendiconto periodico del suo operato.

2. I soggetti conferenti il patrimonio non devono intrattenere alcun contatto con il fiduciario se non per il tramite dei garanti di cui all'articolo 7, ed in particolare devono ignorare la natura degli investimenti e disinvestimenti operati dal fiduciario. Essi hanno tuttavia diritto di conoscere, a scadenze periodiche, per il tramite dei garanti, il risultato economico complessivo della gestione, e possono revocare il mandato di gestione contestualmente affidandolo ad altro fiduciario autorizzato dal Ministero dell'industria, commercio e artigianato ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966. Essi hanno il diritto di ricevere il reddito del loro patrimonio e di richiedere per comprovate esigenze loro e del loro nucleo familiare la corresponsione in denaro di quote del capitale conferito in gestione.

Art. 4.

1. I beni immobili di proprietà dei soggetti di cui all'articolo 1, o sui quali essi vantano diritti reali, sono gestiti dai garanti di cui all'articolo 7.

2. Fanno eccezione gli immobili direttamente utilizzati dai soggetti o dal loro nucleo familiare.

Art. 5.

1. I valori mobiliari posseduti dai soggetti di cui all'articolo 1 in società non quotate che operino nei settori della difesa, delle telecomunicazioni, dell'editoria e dell'informazione, del credito e del risparmio, delle assicurazioni, od in qualsiasi altro settore dichiarato strategico, nonchè in società che

pur operando in settori non strategici siano per la loro dimensione di rilevanza nazionale, o in società finanziarie che abbiano partecipazioni nelle imprese di cui sopra, devono essere alienati secondo le procedure di cui all'articolo 6. Tali procedure valgono anche per i valori di società quotate quando i soggetti di cui all'articolo 1 detengono più del cinque per cento dei valori medesimi.

Art. 6.

1. La procedura di alienazione dei valori di cui all'articolo 5 è la seguente:

a) entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 1, la CONSOB incarica tre banche o istituzioni finanziarie, di cui almeno una straniera, di stimare il valore di quanto oggetto di alienazione;

b) entro 120 giorni dall'accettazione dell'incarico di cui sopra tali banche o istituzioni finanziarie provvedono a lanciare un'offerta pubblica di vendita dei valori in questione, eventualmente organizzando un consorzio di garanzia. I valori di cui sopra sono immediatamente ammessi alla quotazione nei mercati finanziari nazionali anche in deroga alle vigenti disposizioni;

c) i proventi dell'offerta pubblica di vendita, al netto delle commissioni dovute per la procedura di cui ai precedenti punti *a)* e *b)*, saranno amministrati secondo il disposto dell'articolo 3;

d) su richiesta delle banche o istituzioni finanziarie di cui al punto *a)*, la CONSOB è autorizzata a estendere il termine di 120 giorni di cui al punto *b)*, di un massimo di ulteriori 60 giorni.

Art. 7.

1. L'esercizio dei diritti patrimoniali dei soggetti di cui all'articolo 1 è affidato per ciascun soggetto ad un collegio di tre garanti, di cui due nominati dalla CONSOB ed uno dalla Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, avendo riguardo alla specificità del patrimonio in questione.

2. Nessuno può far parte di più di un collegio di garanzia. La retribuzione dei garanti è a carico del bilancio dello Stato.

Art. 8.

1. Eventuali patti parasociali relativi ai valori mobiliari di cui agli articoli 3 e 5 sono privi di efficacia.

Art. 9.

1. I trasferimenti di cui agli articoli 5 e 6 sono realizzati in esenzione di imposta.

DISEGNO DI LEGGE N. 1082

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

1. I titolari di cariche di Governo, nell'esercizio delle loro funzioni, devono dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e devono astenersi da ogni atto idoneo ad influenzare specificamente, in virtù dell'ufficio, l'assetto dei propri interessi personali.

2. Ai sensi della presente legge sono titolari di cariche di Governo il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri ed i Sottosegretari di Stato.

Art. 2.

1. I titolari di cariche di Governo non possono:

a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare e non inerenti alla carica di Governo;

b) ricoprire cariche o uffici in enti di diritto pubblico, anche economici, o in imprese a prevalente partecipazione pubblica, o in imprese concessionarie di pubbliche amministrazioni o in enti soggetti al controllo pubblico;

c) esercitare attività professionali;

d) esercitare attività di impiego pubblico o privato;

e) gestire attività imprenditoriali private o ricoprire comunque incarichi di amministrazione o controllo in società aventi fine di lucro.

2. L'accertamento delle situazioni di incompatibilità di cui al comma 1 spetta alla Camera cui appartiene il titolare di cariche di Governo. Qualora il titolare di cariche di Governo non appartenga al Parlamento è competente il Senato della Repubblica.

Art. 3.

1. Le attività economiche di cui il titolare di cariche di Governo, anche per interposta persona, ha la priorità o il controllo, se risultano rilevanti per l'economia nazionale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, debbono essere esercitate secondo criteri e in condizioni di effettiva separazione gestionale, in modo da evitare qualsiasi ingerenza o influenza di fatto dell'interessato.

2. Le attività economiche che concernono i mezzi privati di comunicazione e diffusione delle notizie e del pensiero, di cui il titolare di cariche di Governo, anche per interposta persona, ha la proprietà o il controllo, sono sempre soggette al regime di cui al comma 1. Esse, inoltre, debbono essere gestite in conformità dei principi stabiliti dall'articolo 1, comma 2, legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché dalla presente legge, in modo che non sia favorito l'interesse del titolare di cariche di Governo mediante forme di appoggio privilegiato e lesivo del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione.

Art. 4.

1. Sino all'adozione della riforma del sistema normativo concernente la tutela della concorrenza e del mercato o le comunicazioni di massa, il controllo delle situazioni previste dall'articolo 3 e l'adozione delle misure consequenziali sono attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e, per quanto di ragione, al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, nei casi e con le modalità di cui alla presente legge.

Art. 5.

1. Le Autorità di cui all'articolo 4, secondo le rispettive competenze, possono richiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione o soggetto pubblico o privato, nei limiti consentiti dall'ordinamento, tutti i dati e le notizie concernenti la mate-

ria oggetto della presente legge, avvalendosi dei medesimi poteri ad esse già attribuiti per l'esercizio delle rispettive funzioni.

2. Le predette Autorità svolgono le indagini e le verifiche che reputano opportune, anche con la collaborazione della Pubblica Amministrazione, di enti pubblici e, se necessario, di esperti estranei all'apparato pubblico.

Art. 6.

1. Entro quaranta giorni dall'assunzione della carica di Governo, gli interessati comunicano ai competenti organi parlamentari quali siano gli incarichi e gli altri uffici da loro ricoperti e le attività svolte, agli effetti dell'articolo 2. Entro lo stesso termine comunicano del pari all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, agli effetti dell'articolo 3 e del comma 2 del presente articolo, tutti i dati concernenti le attività economiche di cui essi siano titolari o di cui controllino, anche indirettamente, la gestione, ovvero di cui siano stati titolari o abbiano controllato, anche indirettamente, la gestione nei tre mesi precedenti l'assunzione della carica, ivi compresi quelli relativi alle posizioni di controllo di imprese o gruppi di imprese, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o, se si tratti di imprese esercenti mezzi di comunicazione di massa, ai sensi dell'articolo 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono tenuti ad analoghe comunicazioni per ogni successiva variazione dei dati in precedenza forniti.

2. L'Autorità garante accerta, tenendo conto delle eventuali precisazioni degli interessati e di ogni altro elemento, se le attività economiche di loro pertinenza siano rilevanti ai sensi della presente legge. Dette attività sono rilevanti qualora:

a) il patrimonio relativo alle attività economiche a carattere imprenditoriale del titolare di cariche di Governo sia almeno pari a cinquanta miliardi, aumentati degli incrementi disposti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in applica-

zione dell'articolo 16, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

b) si tratti di impresa esercente mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente da qualunque parametro dimensionale.

Art. 7.

1. L'attività economica di cui è accertata la rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 2, è gestita secondo criteri e in condizioni di effettiva indipendenza da direttive del titolare di cariche di Governo interessato o da ogni altra influenza che lo stesso possa, anche in via di fatto, esercitare.

2. A tal fine gli interessati presentano, entro un congruo termine fissato dall'Autorità garante, un piano che, entro determinati tempi e con adeguate modalità, assicuri l'effettivo distacco della gestione delle attività economiche dalla loro influenza. Il piano dovrà prevedere o la dismissione, totale o parziale, delle attività economiche, o anche la stipulazione di contratti o atti che abbiano ad oggetto il trasferimento fiduciario della titolarità o del godimento delle attività economiche a persone fisiche o ad un *trust*, a norma della convenzione sulla legge applicabile ai *trusts*, e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1° luglio 1985, di cui alla legge 16 ottobre 1989, n. 364. Il fiduciario o il *trustee*, di seguito indicati come «fiduciari», devono essere indicati nel piano e sono tenuti alla piena ed effettiva indipendenza dal titolare di cariche di Governo.

3. Il piano è sottoposto all'approvazione dell'Autorità garante. Esaminate in particolare le modalità degli atti di dismissione o di trasferimento fiduciario, nonchè le qualità degli aventi causa o dei fiduciari, l'Autorità garante valuta se il piano assicuri il pieno distacco delle attività economiche dalla influenza, anche di fatto, del titolare di cariche di Governo. Qualora tra le attività economiche riferibili al titolare di cariche di Governo, ve ne siano talune di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), l'Autorità garante deve preventivamente acquisire il

parere del Garante per la radiodiffusione e l'editoria. In caso di mancata approvazione del piano, l'Autorità garante detta gli indirizzi ed il termine per la modifica ovvero l'elaborazione di un nuovo piano. In difetto, provvede d'ufficio. Fino all'approvazione del piano, le dimissioni e le nomine fiduciarie sono inefficaci.

4. L'Autorità garante, qualora il piano approvato preveda dimissioni, può disporre che, fino alla integrale realizzazione dello stesso, siano scelti dagli interessati uno o più fiduciari provvisori.

5. L'interessato o il fiduciario possono richiedere che l'Autorità garante accerti se l'attività economica riferibile al titolare di cariche di Governo abbia cessato di rivestire rilevanza ai sensi della presente legge.

6. Il fiduciario agisce nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e dei criteri di corretta gestione dell'impresa. L'Autorità garante ha il potere di revocarlo, se accerta gravi e ripetute violazioni dei suoi obblighi di condotta. Per la sostituzione del fiduciario si procede come per la nomina. Indipendentemente dalla revoca, l'Autorità garante può adottare misure urgenti per impedire il reiterarsi della violazione e per il ripristino della legalità.

7. Il titolare di cariche di Governo può modificare il piano. In tal caso si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.

Art. 8.

1. Se sussiste il grave ed attuale rischio che l'esercizio delle attività economiche non si svolga secondo i criteri stabiliti dalla presente legge ed in condizioni di effettiva indipendenza dal titolare di cariche di Governo, l'Autorità garante diffida il fiduciario ad adottare le misure occorrenti per rimuovere tale rischio. In caso di persistente inosservanza, l'Autorità garante può revocare il fiduciario, informandone l'interessato, fermi restando i poteri di cui all'articolo 7, comma 6. Se si tratta di imprese esercenti mezzi di comunicazione di massa, l'Autorità garante deve preventivamente acquisire il parere e le proposte del Garante per la ra-

diodiffusione e l'editoria in ordine alle misure da adottare; in caso di urgenza, trascorso un breve termine, provvede autonomamente in via provvisoria.

Art. 9.

1. Quando le attività economiche di cui agli articoli precedenti concernono il settore delle comunicazioni di massa, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria accerta se i criteri e le condizioni di effettiva indipendenza gestionale risultano soddisfatti, anche in riferimento ai principi stabiliti dall'articolo 3, comma 2. A tal fine utilizza i propri uffici nonchè i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi e i Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria nei casi di violazione dei principi stabiliti dalla presente legge, può irrogare all'impresa esercente il mezzo privato di comunicazione di massa una sanzione pecuniaria amministrativa, commisurata all'entità e alla durata dell'infrazione, fino ad un ammontare massimo corrispondente al dieci per cento dell'introito proveniente dalla vendita di spazi pubblicitari nell'ultimo mese. Qualora dalle predette violazioni possa derivare un immediato pregiudizio al pluralismo, all'obiettività e all'imparzialità dell'informazione, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria può irrogare la sanzione pecuniaria in via d'urgenza.

3. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria può disporre che la notizia delle misure adottate sia pubblicata dagli organi di stampa e inserita nei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche e private; in tal caso, la pubblicazione e la trasmissione sono gratuite.

4. In ogni fase dei procedimenti previsti dalla presente legge, le attività di competenza dell'Autorità garante e del Garante per la radiodiffusione e l'editoria debbono essere coordinate fra loro, ed eventualmente con quelle di altre Autorità amministrative indipendenti.

Art. 10.

1. L'Autorità garante ed il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, ciascuno secondo la propria competenza, segnalano al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri i casi nei quali l'adozione, su iniziativa o con la partecipazione del titolare di cariche di Governo, di norme di legge o di regolamenti o di provvedimenti amministrativi, che non siano giustificati da esigenze di interesse generale, possa determinare trattamenti preferenziali di qualsiasi genere a favore di attività economiche facenti capo, ai sensi della presente legge, all'interessato.

2. L'Autorità garante ed il Garante per la radiodiffusione e l'editoria esprimono pareri, su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri o d'ufficio, su iniziative le-

gislative o regolamentari o amministrative riguardanti la materia oggetto della presente legge e segnalano al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri le problematiche connesse alla materia oggetto della presente legge che richiedano interventi legislativi, regolamentari o amministrativi.

3. Ogni determinazione delle Autorità di cui al comma 2, nella materia di cui alla presente legge, deve essere motivata ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 11.

1. Le comunicazioni di cui all'articolo 6, comma 1, sono effettuate entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 1330

D'INIZIATIVA DEI SENATORI TABLADINI ED ALTRI

Art. 1.

1. È considerata posizione dominante ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, la titolarità, diretta o indiretta, ovvero il controllo, diretto o indiretto, di imprese che detengano una quota superiore al 15 per cento, o comunque significativa ed influente, all'interno del mercato nazionale da parte di una persona fisica che ricopra o venga a ricoprire un incarico di Governo o la Presidenza di una Commissione parlamentare.

2. Qualora la posizione di cui al comma 1 del presente articolo si verifichi con riguardo ad imprese operanti nei settori dei mezzi di comunicazione di massa di cui alle leggi 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, ovvero operanti nel settore della difesa, delle telecomunicazioni e della produzione di *computer*, sarà considerata, in ogni caso, significativa ed influente una quota superiore al 7,5 per cento all'interno del mercato nazionale.

Art. 2.

1. Al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 1, la corte d'appello competente per territorio rispetto alla residenza anagrafica dell'interessato dispone l'assegnazione in proprietà fiduciaria dei diritti relativi alle imprese interessate ad una amministrazione di garanzia, per tutto il periodo di durata dell'incarico ricoperto dalla persona fisica interessata e per i cinque anni successivi alla cessazione dell'incarico stesso. L'amministrazione di garanzia è dotata, di diritto, di personalità giuridica.

2. Il presidente della corte d'appello provvede a formare un elenco di quattro professionisti iscritti negli albi degli avvocati o dei dottori commercialisti, di sicura indipendenza rispetto alla persona fisica interessata e che non abbiano mai in precedenza avuto rapporti professionali con essa o con le imprese interessate, direttamente o tramite studi collegati.

3. L'interessato, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'elenco di cui al comma 2, deve nominare fra i professionisti indicati un unico fiduciario-gestore dell'amministrazione di garanzia, revocabile motivatamente in qualsiasi momento, anche su richiesta dell'interessato, dal presidente della corte d'appello, che apre una nuova procedura di nomina. Il fiduciario esercita in totale indipendenza, e con obbligo di rendiconto alla fine del mandato, tutti i diritti ed i poteri, anche gestionali, comunque spettanti alla persona fisica interessata, ed ha le stesse facoltà di nomina di amministratori, institori e direttori generali nelle imprese interessate già esercitate dalla suddetta persona fisica, avvalendosi, altresì, del potere di dichiarare decaduti gli incarichi stessi assegnati in precedenza in base alle facoltà comunque spettanti alla persona fisica interessata. Per la durata dell'amministrazione di garanzia i proventi netti maturati anno per anno sono messi a disposizione dell'interessato in misura concordata fra lo stesso ed il fiduciario, e comunque in misura non inferiore al 50 per cento del loro ammontare globale. Nessuna comunicazione è consentita tra la persona interessata ed il fiduciario, o viceversa, se non con riguardo alla maturazione e distribuzione dei proventi od alla dismissione dei cespiti di cui all'articolo 1, od in altri casi espressamente approvati dal presidente della corte d'appello, e comunque in forma scritta approvata dallo stesso.

Art. 3.

1. La corte d'appello competente può procedere a quanto previsto all'articolo 2 sia d'ufficio sia su iniziativa del pubblico ministero o su segnalazione da parte di qualsiasi

ente o persona fisica. In ogni caso la persona fisica interessata, assumendo uno degli incarichi di cui all'articolo 1, comma 1, è tenuta a presentare dichiarazione giurata circa la sussistenza o meno delle condizioni di cui all'articolo 1, specificando in caso positivo natura e dimensioni delle posizioni di titolarità o controllo, diretto o indiretto, ivi previste, in qualsiasi forma, anche fiduciaria. Chi attesta falsamente il contenuto della dichiarazione o rende dichiarazioni incomplete è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire cento milioni. La condanna comporta l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. Tutte le condizioni previste dalla presente legge con riguardo alla persona interessata si considerano sussistenti anche se verificate tenendo conto della posizione del coniuge o dei parenti entro il secondo grado.

2. Anche nel corso dell'amministrazione di garanzia, sino a quando, su iniziativa della persona interessata o del fiduciario-gestore, non si sia eventualmente provveduto alla cessione di cespiti che comportino, comunque, un conflitto di interesse tra la posizione privata della persona interessata e gli atti di Governo o gli atti parlamentari di cui la persona interessata sia comunque partecipe, la stessa è tenuta a dichiarare formalmente, nelle sedi deliberative competenti, l'esistenza del conflitto di interessi e ad astenersi dalle deliberazioni relative, con le modalità e le sanzioni in caso di inosservanza previste dalle disposizioni vigenti sugli amministratori di società per azioni.

Art. 4.

1. La disciplina dell'amministrazione di garanzia, per quanto non previsto dalla presente legge, è regolata dalle disposizioni vigenti in materia di società fiduciaria, nonchè dai principi del mandato e della fiducia di tipo romanistico. I trasferimenti di proprietà dei cespiti dal soggetto interessato all'amministrazione di garanzia, e viceversa, avvengono in esenzione da qualsiasi tipo di

imposta altrimenti prevista a carico dei trasferimenti stessi.

Art. 5.

1. Qualora, in qualsiasi momento anche successivo alla costituzione dell'amministrazione di garanzia, l'interessato si proponga e sia in condizione di realizzare la cessione a terzi totalmente estranei della totalità dei cespiti oggetto dei provvedimenti di cui alla presente legge o di una loro quota significativa ai fini della legge stessa, la corte d'appello competente, valutata ed approvata l'operazione proposta dall'interessato e contestualmente all'esecuzione della stessa, può dichiarare non necessaria la costituzione dell'amministrazione di garanzia o provvedere alla sua risoluzione ove già costituita, ed, analogamente, può procedere ove le suddette operazioni siano realizzate su iniziativa del fiduciario-gestore.

Art. 6.

1. Sono soggetti alle disposizioni della presente legge, qualora si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 1, per quanto concerne il settore dei mezzi di comunicazione di massa, sia coloro che sono direttamente o indirettamente organi direttivi di una organizzazione che abbia natura di formazione politica, indipendentemente dalla denominazione degli organi direttivi stessi, o dalla denominazione di tali formazioni, sia coloro che sono candidati in elezioni politiche o amministrative.

2. In caso di elezioni circoscritte ad un ambito territoriale diverso dal territorio nazionale, le percentuali indicate al comma 2 dell'articolo 1, ai fini della determinazione della posizione dominante, si intendono riferite ai mezzi di comunicazione operanti nell'ambito territoriale cui si riferiscono le elezioni.

3. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è tenuto a fornire i dati rilevanti per l'applicazione del presente articolo a chiunque ne faccia richiesta.

